

ENAC
Protocollo del 25/06/2013
0075512/CGE

Il Direttore Aeroportuale
Genova

All'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A.
Aeroporto C.Panero – 17038 Villanova d'Albenga (SV)

OGGETTO: Aeroporto di Villanova d'Albenga - Ordinanza n. 04/2013, datata 20 giugno 2013, di adozione del Regolamento di Scalo.


Si rende noto con la presente che, al termine del previsto iter procedurale, questa Direzione Aeroportuale ha adottato, con l'Ordinanza in oggetto specificata, il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Villanova d'Albenga.

Al riguardo il Direttore del Personale ed i Post-Holder di codesta società di gestione sono cortesemente pregati, per quanto di rispettiva competenza, di adempiere a quanto ivi previsto in materia di diffusione, integrazione, modifica e revisione del Regolamento di Scalo.

Giova, infine, rammentare che una copia del Regolamento di Scalo dovrà essere sempre disponibile presso la segreteria dell'Accountable Manager di codesta società, così come un'altra copia sarà sempre consultabile presso la segreteria della scrivente Direzione Aeroportuale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dr. Alberto LELLI



ORDINANZA N. 04/ 2013

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE DI GENOVA

- VISTI** gli articoli 687, 691 bis, 699, 705, 718, 792, 1174, 1235 e 1236 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive ed integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, con il quale è stato istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- CONSIDERATO** l'articolo 2, comma 3, del Decreto legge n. 237/2004, convertito in legge n. 265/2004;
- VISTO** l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 594/2004, combinato con l'articolo 687 del Codice della navigazione, che assegna all'Autorità nazionale nel settore dell'aviazione civile un ruolo indipendente dai fornitori di servizi;
- VISTA** la Circolare E.N.A.C. APT 19 del 26 ottobre 2005, con la quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha fornito le linee guida per la predisposizione del Regolamento di scalo da parte del gestore aeroportuale;
- RITENUTA** necessaria l'esigenza di individuare un quadro certo di attribuzioni e responsabilità tra i vari soggetti che operano in aeroporto;
- CONSIDERATO** affermato il principio della separazione delle relative attività tra l'E.N.A.C., Autorità nazionale in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, ed i fornitori dei vari servizi aeroportuali;

- 
- VISTO** e recepito, nelle parti applicabili, il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, elaborato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile sulla base degli "standard" e delle "pratiche raccomandate" di cui all'Annesso 14 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale;
- CONSIDERATO** che la società Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A., gestore precario unico ex art.17 D.L. 25 marzo 1997 n. 67 dell'aeroporto "Clemente Panero" di Villanova d'Albenga, è stata certificata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in data 28 dicembre 2007, con successiva conferma in data 16 marzo 2011 fino al 30 novembre 2013;
- VISTO** il manuale di aeroporto, che costituisce parte integrante del procedimento di certificazione, e che contiene una raccolta organica ed aggiornata di informazioni ed istruzioni necessarie per consentire al personale aeroportuale di svolgere in sicurezza le proprie mansioni secondo specifiche procedure preventivamente stabilite ed approvate dall'E.N.A.C.;
- VISTA** la propria ordinanza n. 08/2008 con la quale veniva approvata la edizione 1 del Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Villanova d'Albenga;
- VISTA** la nota prot. n. PCB/sp/142.13 datata 11/05/2013 con la quale l'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. ha trasmesso la edizione 2 del Regolamento di Scalo per l'approvazione finale;
- RITENUTA** la conformità di detta edizione sia alle prescrizioni normative vigenti che alle procedure del manuale di aeroporto,

O R D I N A

Articolo 1

Il Regolamento di scalo dell'aeroporto "Clemente Panero" di Villanova d'Albenga, elaborato e proposto dall'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. con nota prot. PCB/sp/142.13 dell' 11/05/2013, allegato e parte integrante della presente Ordinanza, è adottato ed entrerà in vigore a decorrere dal giorno 1° luglio 2013. E' contestualmente abrogata l' ordinanza n. 08/2008 citata in premessa con la quale veniva approvata la edizione 1 del Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Villanova d'Albenga.

Articolo 2

L'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. è il soggetto cui, ai sensi dell'articolo 705 cod. nav., è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture e gli impianti aeroportuali e di assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando le attività degli operatori terzi o in auto produzione.

Articolo 3

Le attività aeroportuali eseguite dall'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. e dagli altri operatori aeroportuali debbono essere svolte in conformità alle previsioni del Regolamento di scalo.

L'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. diffonde il Regolamento di scalo all'interno della propria organizzazione e presso tutti i vari operatori presenti sull'aeroporto secondo le procedure previste dal regolamento stesso.

L'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. e tutti i vari operatori presenti sull'aeroporto conoscono e condividono i contenuti del Regolamento di scalo e, sui medesimi, sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, della formazione del relativo personale.

Articolo 4

L'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A., al fine di assicurare nel tempo il sicuro e regolare utilizzo dell'aeroporto, qualora rilevi la necessità o l'opportunità di apportare integrazioni, modifiche o revisioni al Regolamento di scalo, procederà alla loro predisposizione e presenterà il testo alla Direzione Aeroportuale di Genova per la successiva adozione.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, allegati compresi.

I contravventori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni ed omissioni.

Genova, 20 giugno 2013

IL DIRIGENTE
(dr. Alberto LELLI)

